

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2384-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111,
recante delega al Governo per la riforma fiscale

Presentato il 6 maggio 2025

(Relatrice: **MATERA**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2384 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, risulta volto a prorogare i termini entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, nonché i relativi decreti legislativi correttivi; esso interviene inoltre modificando e integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari; il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

in particolare, il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi è individuato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), in termini certi (31 dicembre 2027, e cioè ventiquattro mesi dal termine generale per l'adozione dei decreti legislativi, il 31 dicembre 2025), anziché nel termine di ventiquattro mesi dall'adozione « dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi » previsto dalla legge n. 111 del 2023; in tal senso viene recepita una condizione contenuta nel parere reso su quel provvedimento (atto Camera n. 1038) nella seduta del 31 maggio 2023; in quell'occasione, il Comitato aveva infatti rilevato che tale formulazione non appare idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione,

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2384, recante modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevato che:

il provvedimento, composto di un solo articolo, proroga sia il termine di scadenza tanto per l'esercizio della delega per l'attuazione della riforma fiscale quanto per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi [comma 1, lettera *a*)]; modifica alcuni principi di delega contenuti nella suddetta legge n. 111 del 2023, in tema di trattamento dei debiti tributari [comma 1, lettera *b*)], di limiti di giocata e vincita e di sanzioni per le violazioni concernenti il gioco [comma 1, lettera *c*)]; in quanto compatibili, uniforma l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati contabili a quelli della magistratura ordinaria [lettera *d*)]; infine, proroga il termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici [lettera *e*)];

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2384, recante modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che l'articolo 1:

al comma 1, lettera *b*), sostituendo un principio e criterio direttivo da osservarsi nell'esercizio della delega per la revisione del sistema tributario di cui all'articolo 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede che il Governo renda applicabile anche ai tributi delle regioni, oltre che a quelli degli enti locali, la disciplina riguardante il trattamento dei debiti fiscali con riferimento al pagamento dilazionato o parziale degli stessi, non solo nell'ambito della composizione negoziata, ma anche nell'ambito della transazione fiscale, degli accordi sui debiti tributari, del concordato nella liquidazione giudiziale nonché della procedura di regolazione della crisi o insolvenza del gruppo;

al comma 1, lettera *c*), modifica il principio e criterio direttivo riferito alla delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della legge di delega, autorizzando il

Governo alla revisione – oltre che al riordino – del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, ed estende tale criterio direttivo anche alle violazioni concernenti il gioco non a distanza;

al comma 1, lettera *d*), introduce un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della predetta delega con riguardo all'articolo 19, prevedendo che il Governo disciplini l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, uniformandoli, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, nonché le fattispecie disciplinari con le relative sanzioni e procedure,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge n. 2384, recante modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

visto quanto recato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che prevede l'estensione della disciplina del trattamento dei debiti tributari, con riferimento al pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche a quelli regionali (oltre che locali) e alle diverse ipotesi disciplinate dal codice della crisi d'impresa, mediante l'introduzione di un'analogia disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « **entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge** » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 »;

2) al comma 6, le parole: « dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di cui al comma 1 » e le parole: « di cui ai commi 1 o 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 »;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) prevedere la possibilità di estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-*bis*, 88, 245 e 284-*bis* del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, e introdurre analoga disciplina per l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi »;

c) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari, in quanto compatibili, a quelli della magistratura ordinaria, con riferi-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) al comma 1, primo periodo, **la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei »;**

2) *identico;*

b) *identica;*

c) **all'articolo 15, comma 2:**

1) **alla lettera *a*), numero 1), la parola: « diminuzione » è sostituita dalla seguente: « revisione »;**

2) **alla lettera *m*), dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e le parole: « a distanza » sono soppresse;**

d) *identica;*

mento, in particolare, fatte salve le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nonché quelle decisorie del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle fattispecie disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle incompatibilità, della dispensa dal servizio e del trasferimento di ufficio ».

e) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

PAGINA BIANCA



19PDL0148560